



13 novembre 2024

**Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati	3
2.1	Premessa	3
2.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	4
2.2.1	Valore aggiunto per la Svizzera	5
2.2.2	Trasposizione pratica	5
2.2.3	Catalogo di reati di cui all'allegato 4 LSIP	6
2.2.4	Protezione dei dati	7
2.2.5	Costi	7
2.2.6	Varie	7
3	Consultazione	8
4	Elenco dei partecipanti	8



1 Situazione iniziale

Il 6 luglio 2022 l'Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS). Il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ed è stato notificato alla Svizzera il 1° luglio 2022.

Il regolamento (UE) 2022/1190 introduce la possibilità per Europol (Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto) di trasmettere informazioni su cittadini di Paesi terzi sospettati di partecipare ad atti terroristici o ad altre gravi forme di criminalità a uno Stato Schengen affinché quest'ultimo possa inserire nel SIS, nell'interesse dell'Unione, una segnalazione informativa su cittadini di Paesi terzi. Il regolamento (UE) 2022/1190 non influisce sul fatto che Europol non possa inserire autonomamente segnalazioni nel SIS, una prerogativa che resta infatti appannaggio degli Stati Schengen. In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa ottenuto durante un controllo, il regolamento (UE) 2022/1190 prevede che lo Stato in cui si è verificato tale riscontro (Stato di esecuzione) raccolga e trasmetta allo Stato segnalante e a Europol le informazioni richieste.

Il regolamento (UE) 2022/1190 contiene sia disposizioni direttamente applicabili, sia disposizioni che devono essere trasposte nel diritto nazionale. È quindi necessario procedere a una revisione parziale della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).

2 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Premessa

È stata condotta una procedura di consultazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061). La procedura è stata aperta il 10 aprile 2024 e si è conclusa il 28 giugno 2024.

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione indica quali disposizioni sono state accolte in modo favorevole o negativo e se sono state presentate proposte di modifica. Nel caso dei partecipanti alla consultazione che accettano il progetto in generale, si presume che approvino tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle respinte espressamente. Nel caso dei partecipanti che rifiutano il progetto in generale, si presume che respingano tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle accettate espressamente.

Il presente rapporto fornisce una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. L'elenco dei partecipanti è disponibile al capitolo 4. Per i dettagli si rimanda al tenore originale dei pareri¹.

¹ I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione sono reperibili sul sito www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP.



2.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Sono pervenuti in totale **35** pareri. Hanno risposto 26 Cantoni, cinque partiti politici e quattro altre cerchie interessate.

Tre partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (**USI, GR e OW**).

AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, la **CDDGP**, il **Centro** e il **PLR** sono favorevoli al recepimento e alla trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190.

JU e la **SCPCS** non hanno osservazioni da apportare.

ZH, la **CCPCS** e il **PS** accolgono favorevolmente e/o sostengono esplicitamente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190, con riserva delle osservazioni riportate nei numeri seguenti.

L'**UDC** fornisce il proprio appoggio al progetto, pur manifestando la sua opposizione di principio al meccanismo di recepimento automatico del diritto dell'UE nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Schengen.

Il **PPS** rifiuta le modifiche della LSIP nella forma proposta, soprattutto la menzione di determinati reati nell'allegato 4.

FR, NE, VS, LU, la **CDDGP** e la **CCPCS** ritengono che il regolamento (UE) 2022/1190 rafforzerà la sicurezza nello spazio Schengen. Secondo **BE, VS, FR** e **NE** il progetto avrà un impatto positivo anche sulla Svizzera e/o sui Cantoni. Il **Centro** e il **PS** evidenziano la dimensione internazionale della criminalità e considerano il progetto un mezzo per affrontare tale problematica. Il **PLR** indica l'importanza della cooperazione internazionale e con Europol.

VD e **VS** menzionano l'attuazione pratica del progetto e le probabili modifiche di procedura per gli agenti di polizia che operano in prima linea. La **CCPCS** auspica maggiore chiarezza in merito a diversi punti, segnatamente per quanto concerne l'attuazione di tali modifiche di procedura e il coinvolgimento dei Cantoni nell'inserimento delle segnalazioni informative nel SIS da parte della Svizzera.

Il catalogo di reati di cui all'allegato 4 LSIP ha suscitato reazioni da parte di alcuni partecipanti. **ZH** auspica che il catalogo di reati corrisponda integralmente ai cataloghi previsti in altre leggi e che siano apportati chiarimenti riguardo a determinati reati indicati. Secondo il **PS**, certi reati elencati nel catalogo non vanno di per sé considerati come gravi forme di criminalità o terrorismo. Il **PPS** chiede di stralciare diversi reati dal catalogo perché li ritiene sproporzionati.

NW e il **PLR** si esprimono sul tema della protezione dei dati. Entrambi sono del parere che il progetto tenga sufficientemente conto di tale aspetto.

Il **PLR** reputa che i costi del progetto siano adeguati e giustificati.

La **CCPCS** menziona esplicitamente il collegamento dei Cantoni a SIENA², il canale per lo scambio di informazioni gestito da Europol.

Il **PS** sostiene l'eventuale applicazione provvisoria dello scambio di note concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 al fine di garantire che le

² Secure Information Exchange Network Application



segnalazioni informative di altri Stati Schengen possano essere trattate senza interruzione in caso di riscontro positivo in Svizzera.

2.2.1 Valore aggiunto per la Svizzera

BE è favorevole all'introduzione delle segnalazioni informative come previsto dal progetto sia per quanto concerne le indagini sia per la sicurezza ed è del parere che il Cantone trarrà profitto dal potenziamento della cooperazione a livello internazionale e con Europol. Secondo **FR, NE, VS, LU** e la **CCPCS** il regolamento (UE) 2022/1190 permetterà di incrementare la sicurezza nello spazio Schengen. **BE, VS, FR** e **NE** ritengono che comporterà benefici per la Svizzera e/o i Cantoni. Per **NW, SH** e il **PLR** il progetto rappresenta uno sviluppo che accrescerà la sicurezza interna e la cooperazione internazionale. **TI** accoglie positivamente il progetto che consentirà indubbiamente di rafforzare la cooperazione internazionale con Europol nell'ottica di una lotta più efficace e mirata alle attività terroristiche e ad altre gravi forme di criminalità. **VD** vede il progetto come uno sviluppo positivo della cooperazione internazionale di polizia verso uno scambio tra Stati più preciso e professionale. La **CDDGP** fa presente che il progetto va a colmare una lacuna nello scambio di informazioni incrementando così la sicurezza nello spazio Schengen.

LU approva espressamente il fatto che la Svizzera in tal modo potrà accedere a determinate informazioni che, in altre circostanze, sarebbero stati fuori dalla sua portata in quanto Stato non membro di Europol. Il **PS** ritiene inoltre positivo che Europol possa proporre alla Svizzera di inserire nel SIS segnalazioni informative nonostante quest'ultima non sia membro di Europol.

GL sostiene il progetto ed è persuaso che il flusso di informazioni potrà essere garantito particolarmente nel caso di attività terroristiche o di altre gravi forme di criminalità.

Il **Centro** e il **PS** riconoscono la dimensione internazionale della criminalità e del terrorismo. Il **Centro** considera la nuova categoria di segnalazione informativa nel SIS come un ulteriore pezzo del puzzle nell'ottica di una cooperazione efficace tra autorità di polizia. È certo che il SIS fornisce un contributo essenziale alla sicurezza interna della Svizzera. Il **PS** riconosce l'importanza cruciale che le informazioni ricevute da Stati terzi e organizzazioni internazionali rivestono per la sicurezza nello spazio Schengen. Reputa il progetto una tappa fondamentale per modernizzare l'attuale quadro giuridico e uniformare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen.

Il **PLR** è del parere che l'inserimento di segnalazioni informative permetterà di migliorare la sorveglianza e di reagire con maggiore rapidità nei confronti di potenziali minacce correlate a gravi attività criminali o terroristiche fornendo così un contributo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione della criminalità transfrontaliera. Secondo il **PLR**, la cooperazione a livello internazionale e con Europol è essenziale per scambiare informazioni critiche e coordinare le misure contro minacce comuni.

L'**UDC** approva l'inserimento nel SIS di persone correlate al terrorismo e la comunicazione dei pertinenti dati.

2.2.2 Trasposizione pratica

Per **LU**, il fatto che ogni Stato che riceve una proposta di segnalazione informativa da parte di Europol debba verificare le informazioni prima di procedere alla segnalazione nel SIS, laddove



ritenga la segnalazione necessaria e giustificata, comporterà un incremento della qualità dei dati.

VD fa presente che sarà importante indicare correttamente nelle segnalazioni le misure che dovranno essere adottate dall'agente di polizia che esegue il controllo. **VS** si attende una modifica della procedura per gli agenti di polizia che operano in prima linea. Anche la **CCPCS** menziona tale aspetto rimandando nel suo parere a determinati elementi disciplinati dall'articolo 37 *ter* del regolamento (UE) 2022/1190, segnatamente la natura discreta della misura di controllo da eseguire. La **CCPCS** sottolinea che la procedura da applicare deve essere definita in modo chiaro e semplice, visto che l'introduzione della procedura renderà presumibilmente necessario formare ogni agente di polizia in Svizzera. Chiede pertanto che le autorità cantonali di polizia siano consultate in merito alla procedura e alle modalità di applicazione concrete che devono ancora essere elaborate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e che vi sia prossimamente una comunicazione esaustiva sulle modalità predisposte e la loro data di introduzione.

La **CCPCS** è inoltre dell'avviso che occorra appurare il modo in cui inserire una segnalazione informativa nel SIS quando uno o più Cantoni conducono un procedimento nei confronti della persona da segnalare. Infine, ritiene necessario fare maggiore chiarezza sullo svolgimento concreto dell'analisi e della valutazione dei dati che l'Ufficio federale di polizia (fedpol) riceve da Europol. In tale contesto, la **CCPCS** solleva la questione se si terrà conto degli interessi dei Cantoni e se le autorità cantonali di polizia saranno coinvolte. A seconda della risposta a tali quesiti, la **CCPCS** teme che per i Cantoni potrebbe risultare un onere supplementare.

2.2.3 Catalogo di reati di cui all'allegato 4 LSIP

SO approva esplicitamente l'elenco esaustivo dei reati gravi per i quali è consentito inserire nel SIS segnalazioni informative su cittadini di Stati terzi.

ZH considera essenziale che i cataloghi di reati contemplati dai pertinenti allegati della LSIP, della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2) e dell'ordinanza N-SIS (RS 362.0) coincidano. **ZH** fa presente che il catalogo proposto nell'allegato 4 LSIP si differenzia dall'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS in termini di struttura, terminologia e contenuto, nonostante entrambi i cataloghi contemplino le medesime forme di criminalità previste dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. **ZH** chiede pertanto che si proceda agli adeguamenti necessari affinché gli allegati menzionati corrispondano.

ZH reputa inoltre che nell'allegato 4 LSIP proposto manchino le fattispecie penali rientranti nella forma di criminalità di sabotaggio (incendio intenzionale, danneggiamento, fabbricazione di materie esplosive), nonostante costituiscano un elemento essenziale dei reati di terrorismo. **ZH** chiede pertanto di esaminare se le fattispecie penali summenzionate possano essere aggiunte ad altri reati contenuti nel catalogo. Andrebbe inoltre chiarito se la fattispecie di coazione sia da considerarsi inclusa nei reati di estorsione e racket, cosa che **ZH** accoglierebbe favorevolmente. Infine, **ZH** propone di estendere il campo di applicazione del numero 27 dell'allegato 4 LSIP relativo a «delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici» (LATer; RS 812.21) anche ai «crimini», visto che l'articolo 86 capoversi 2 e 3 LATer si applica anche ai crimini.

Per il **PS** è importante che i reati elencati nell'allegato 4 LSIP siano valutati in relazione alla commissione di gravi forme di criminalità o alla lotta contro il terrorismo. Questo in particolare perché potrebbero presentarsi costellazioni in cui, secondo il **PS**, i reati menzionati



nell'allegato non sarebbero di per sé sufficienti per essere qualificati come grave forma di criminalità o terrorismo. A titolo di esempio cita i numeri 3 (traffico di stupefacenti) e 6 (organizzazione del traffico di migranti). Il **PS** si aspetta dunque che fedpol analizzi ogni caso individualmente al fine di determinare se sussistono motivi sufficienti per supporre che la persona in questione sia associata a un reato rientrante nel mandato di Europol secondo l'allegato 1 del regolamento (UE) 2016/794. Il **PS** auspica inoltre che fedpol, durante tale analisi, tenga conto del fatto che le segnalazioni informative ai sensi del presente progetto legislativo abbiano per scopo di informare l'utenza finale del SIS in merito a un potenziale coinvolgimento della persona in gravi crimini o in crimini di terrorismo. Per il **PS** sarebbe sconcertante se, in caso di coinvolgimento in reati menzionati nei numeri 3 e 6, si supponesse automaticamente che si tratti di una grave forma di criminalità o di terrorismo.

Il **PPS** respinge il progetto nella sua forma attuale e teme che, come nel quadro del (primo) progetto di legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA), si preveda un catalogo di reati quanto più ampio possibile che serva soprattutto a una sorveglianza globale. Il **PPS** giudica che la menzione di determinati reati come la pirateria in materia di prodotti (n. 18) o il conseguimento fraudolento di una prestazione (n. 15) sia sproporzionata rispetto ad altri reati anch'essi elencati nel catalogo. Il **PPS** teme che anche nel caso di un reato minore, come viaggiare nei trasporti pubblici senza biglietto, sia possibile raccogliere tutti i dati relativi alla persona in questione, cosa non compatibile con i diritti fondamentali. Il **PPS** chiede in particolare di eliminare diversi numeri (o disposizioni penali) contenuti nell'allegato 4 LSIP (razzismo e xenofobia, conseguimento fraudolento di una prestazione, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, criminalità informatica).

2.2.4 Protezione dei dati

Secondo **NW**, la revisione parziale della LSIP deve essere conforme alla Costituzione federale e agli impegni internazionali della Svizzera, soprattutto in materia di protezione dei dati.

Il **PLR** evidenzia l'importanza di garantire la protezione dei dati personali. In tale contesto si dice fiducioso per quanto riguarda le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/1190, necessarie per un trattamento sicuro e confidenziale delle informazioni scambiate.

2.2.5 Costi

Il **PLR** è del parere che i costi di 150 000 franchi indicati nel rapporto esplicativo, necessari per adeguare i sistemi esistenti, siano appropriati e legittimati dall'importanza del progetto. Sebbene questi adeguamenti richiedano un investimento iniziale, il **PLR** li ritiene giustificati visti i benefici sostanziali in materia di sicurezza e di efficacia operativa.

L'**UDC** rileva il fatto che l'attuazione del nuovo regolamento non causerà nuovi costi di esercizio, non richiederà personale aggiuntivo e non comporterà nuovi costi per i Cantoni.

2.2.6 Varie

La **CCPCS** auspica il collegamento dei Cantoni al canale di comunicazione SIENA come sorta di «diritto di lettura passivo». In questo modo sarebbe possibile, per le autorità di polizia cantonali, ottimizzare la comunicazione e il flusso di informazioni in un contesto internazionale.

Il **PS** evidenzia che la revisione della LSIP non sarà ancora in vigore al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1190. Appoggia pertanto l'applicazione provvisoria dello



scambio di note concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190, prevista dall'articolo 7b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), al fine di garantire il trattamento delle segnalazioni informative di altri Stati Schengen in caso di riscontro positivo in Svizzera.

3 Consultazione

Conformemente all'articolo 9 LCo sono accessibili al pubblico la documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, i pareri espressi dai partecipanti e il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono disponibili sotto forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale³.

4 Elenco dei partecipanti

Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Staaskanzlei des Kantons Uri	UR
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL

³ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP > 2024/11



Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Cancelleria dello Stato dei Grigioni	GR
Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU

Partiti politici

Alleanza del Centro	Il Centro
PLR, I Liberali Radicali	PLR
Unione Democratica di Centro	UDC
Partito socialista svizzero	PS
Partito pirata Svizzera	PPS

Altre cerchie interessate

Unione svizzera degli imprenditori	USI
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	CDDGP
Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera	CCPCS
Società dei capi di polizia delle città svizzere	SCPCS